

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Paolo Porta



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fausto Sapetti

ORIGINALE  
 COPIA

Nr. 05/CC/2012

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
Montemagno.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fausto Sapetti

COMUNE di MONTEMAGNO

PROVINCIA DI ASTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Montemagno.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fausto Sapetti

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l'art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente alla proposta di deliberazione di cui al presente verbale.

Montemagno.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Paola Rabagliati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
E PERSONALE  
Fausto Sapetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Giuseppe Arfelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Massimo Maccagno



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Polizia locale. Regolamento comunale di videosorveglianza.

L'anno duemiladodici, il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali:

1. **PORTA PAOLO**
2. **GOTTA CLAUDIO**
3. **FERRARO ALFONSO**
4. **FERRARIS SILVANA ROSSELLA MARIA**
5. **MORELLATO SERGIO**
6. **GRIFFI GIAN MARCO**
7. **LOMBARDO ENRICO PIETRO**
8. **PERRETTA PASQUALE GERARDO**
9. **DANIELLI ANNA EDI**
10. **CATONE RAFFAELE**
11. **PORTA FLAVIO**
12. **LODO ROBERTO**
13. **GHIDELLA RENZO**

Fatto l'appello risultano assenti i consiglieri Gotta, Griffi e Perretta.

Partecipa alla seduta, in qualità di Assessore esterno, Davide Maria Tibaldi.

Assiste all'adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, *Paolo Porta*, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n.5/CC del 29.2.2012.

OGGETTO: Polizia locale. Regolamento comunale di videosorveglianza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- è necessario che il Comune sia dotato di un regolamento per il servizio di videosorveglianza che disciplini il trattamento dei dati personali, la gestione degli impianti e delle informazioni acquisite, al fine di contemperare le esigenze operative degli impianti con quella di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei cittadini, di garantire le misure di sicurezza e custodia dei dati acquisiti e, in ultimo di far sì che vengano osservati i principi liceità, necessità e proporzionalità;
- Visto lo schema di regolamento comunale di videosorveglianza, nel testo elaborato dall'amministrazione comunale formato da 20 articoli;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196;
- Visto il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38;
- Visto il Provvedimento del Garante della Privacy dell' 8 aprile 2010;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dei servizi amministrativi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

Con votazione unanime, resa in forma palese per alzata di mano,

### DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale di videosorveglianza, nel testo elaborato dall'amministrazione comunale formato da 20 articoli ed allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Il regolamento così approvato, successivamente alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio informatico ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

## **SOMMARIO**

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Principi generali**
- Art. 3 – Definizioni**
- Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali**
- Art. 5 – Informativa**
- Art. 6 – Notificazione**
- Art. 7 – Responsabile del trattamento**
- Art. 8 – Incaricati del trattamento**
- Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati**
- Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati**
- Art. 11 – Obblighi degli operatori**
- Art. 12 – Diritti dell'interessato**
- Art. 13 – Custodia e sicurezza dei dati**
- Art. 14 – Cessazione del trattamento**
- Art. 15 – Comunicazione e diffusione dei dati**
- Art. 16 – Danni cagionati in conseguenza del trattamento dei dati**
- Art. 17 – Provvedimenti attuativi**
- Art. 18 – Norma di rinvio**
- Art. 19 – Pubblicità del Regolamento**
- Art. 20 – Entrata in vigore**

## Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza adottato dal Comune di <sup>MONTEMAGNO</sup> ~~Montemagno~~ nel proprio territorio, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito il legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010 e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell'identità personale.

## Art. 2 – Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

**Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18 - 22 del D.lgs. 196/03 (Codice della Privacy).

**Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate nei singoli casi mediante l'utilizzo di dati anonimi oppure attraverso opportune modalità che consentano di identificare l'interessato soltanto in caso di necessità.

**Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree oppure attività che non sono soggette a pericoli concreti o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati soltanto quando altre misure siano state valutate insufficienti o inattuabili; nel caso in cui la loro installazione sia finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare inefficaci altri accorgimenti, come ad esempio controlli effettuati da addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

**Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del Codice della Privacy.

## Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- b) monitorare le "aree ecologiche", al fine di accertare l'utilizzo abusivo delle stesse come discariche di materiali e di sostanze pericolose e per individuare l'eventuale abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti, permettendo in tal modo l'irrogazione di apposite sanzioni amministrative;
- c) prevenire atti vandalici;
- d) tutelare la sicurezza urbana;
- e) rilevare infrazioni al Codice della strada.

Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle norme dettate dal D.lgs. 196/03.

#### **Art. 5 – Informativa**

Gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere o che si trovano in un'area video sorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini, mediante un modello di informativa "minima", indicante il Titolare del trattamento e la finalità perseguita, preferibilmente utilizzando il modello riportato in *fac simile* dal Garante nell'Allegato 1 al Provvedimento dell'8 aprile 2010.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area da video sorvegliare e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli segnalatori.

Come auspicato dal Garante nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, è opportuno che l'informativa "minima" rinvii ad "un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici ( in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito)".

#### **Art. 6 – Notificazione**

Il Sindaco del Comune di Montemagno, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante della Privacy, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice della Privacy.

#### **Art. 7 – Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali derivante dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza viene nominato per iscritto dal Sindaco di Montemagno nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

Le funzioni del Responsabile sono le seguenti:

- individuare e nominare per iscritto gli Incaricati del trattamento e fornire loro le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli Incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal Titolare;
- evadere le richieste e gli eventuali reclami degli Interessati, entro 15 giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del Codice della Privacy;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute dal Garante della Privacy, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste medesime;
- interagire con i soggetti delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare preventivamente al Titolare eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione di dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- svolgere ogni altra attività legittimamente ed espressamente delegata dal Titolare.

#### **Art. 8 – Incaricati del trattamento**

Gli Incaricati al trattamento sono tutti gli operatori che effettuano, in via principale o residuale, un trattamento di dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite del sistema di videosorveglianza.

L'Incaricato ha l'obbligo di:

- a) trattare i dati personali, di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
- b) effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite del sistema di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- c) accedere ai dati, mediante apposite credenziali di autenticazione, nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e trattati;
- d) trattati, per quanto riguarda l'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 1, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia delle immagini registrate specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in conseguenza di un'attività investigativa in corso. Nella sola ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione", come dettato dal punto 3.4 del Provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate nell'art. 34 del Codice della Privacy.

#### **Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza di luoghi esposti ad alta intensità di traffico, a prevenzione di atti vandalici, a tutela della sicurezza urbana, controllo di aree ecologiche, rilevazione di infrazioni al Codice della strada o zone particolarmente sensibili.

I suddetti sistemi di telecamere non consentono la videosorveglianza cosiddetta "dinamico-preventiva" e possono quindi riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi oppure comportamenti non previamente classificati.

Le immagini video sono raccolte presso un locale individuato dall'Amministrazione comunale e contenute in apposito armadio debitamente chiuso a chiave.

Al termine del periodo di conservazione indicato nell'art. 9, lettera e) del presente Regolamento, il sistema di videoregistrazione provvede in modo automatico alla cancellazione delle immagini mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi possono essere riesaminati, nei limiti di tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali l'Interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
  - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

### **Art. 13 – Custodia e sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento. L'accesso alle attrezzature di registrazione è esclusivamente consentito al personale autorizzato.

L'armadio contenitore delle registrazioni è chiuso a chiave e dotato di un registro di controllo degli accessi, con registrazione dell'ora di accesso e dei dati dell'operatore che vi accede.

### **Art 14 – Cessazione del trattamento**

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro Titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti,
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 15 – Comunicazione e diffusione dei dati**

La comunicazione dei dati può avvenire esclusivamente qualora sia prevista da legge o apposito regolamento.

E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza.